

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 22 ottobre 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 8/2018

IL “BLOCCO” DELLE COMPENSAZIONI NEI MODELLI F24 “A RISCHIO”:

LE REGOLE OPERATIVE

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195385 del 28.8.2018 ha definito i criteri e le modalità per il “blocco” dei modelli F24 contenenti compensazioni a “rischio”.

Con tale provvedimento è stata data attuazione alla disposizione della Legge di Bilancio 2018 secondo la quale – allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta - l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 al fine di verificare la presenza di eventuali compensazioni che presentano profili di rischio. Qualora dall’esito del controllo automatizzato il credito risulti correttamente utilizzato, ovvero risultino decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24, la delega è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita ed i relativi versamenti/compensazioni si considerano “non effettuati”.

Sul piano temporale **tali disposizioni hanno effetto dal prossimo 29 ottobre 2018.**

1. CRITERI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DEI MODELLI F24

Le deleghe di pagamento sono selezionate per l’applicazione della procedura di “sospensione” utilizzando criteri riferiti:

- a) alla tipologia dei debiti pagati;
- b) alla tipologia dei crediti compensati;
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

indicati nel modello F24;

e) ad “analoghe compensazioni” effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010.

Allo scopo di controllare “tempestivamente” l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui al punto f), il provvedimento precisa che i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti “iscritti a ruolo” (quelli che contengono il codice tributo RUOL) dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. Svanisce quindi a partire dal 29.10.2018 la possibilità da parte del contribuente di pagare i ruoli avvalendosi del canale “home banking”.

I modelli F24 da sottoporre a controllo, quindi, saranno selezionati in “via automatizzata”, mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

Ciò detto, non pare vi siano particolari limitazioni alle tipologie di debiti/crediti che possono far scattare la sospensione.

Si rammenta che la relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018 ha elencato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:

- utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto “diverso” dal titolare del credito stesso;
- compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

2. MODALITÀ OPERATIVE DELLA SOSPENSIONE

Riguardo le modalità operative della procedura di “sospensione” viene stabilito che:

- il soggetto che ha inviato il modello F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate viene informato - con apposita ricevuta - dell’eventuale blocco della delega. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione;
- durante il periodo di “sospensione”, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega secondo le ordinarie procedure telematiche dell’Agenzia.

L’esito delle verifiche dell’Ufficio può condurre, quindi, ad un “accoglimento” o allo “scarto” della

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

delega di pagamento.

Il provvedimento n. 195385/2018 analizza le conseguenze derivanti dal possibile diverso esito dei controlli automatizzati effettuati:

- se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che venga eccepito alcunché dall'ufficio (si forma quindi il cosiddetto "silenzio-assenso"), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano effettuati alla data indicata nel file telematico inviato (vi è chi, correttamente, con riferimento a questo fenomeno di "antergazione" del versamento, ha ravvisato un pericolo per la riscossione qualora il contribuente, nelle more della sospensione, presenti successivamente incapienza sul proprio conto corrente);
- se a seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, la stessa comunica lo "scarto" del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa "motivazione". In tale eventualità, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 "scartato" si considerano "non eseguiti (quindi non si considerano versati anche i tributi per i quali si intendeva provvedere al versamento).

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

Un aspetto di particolare rilevanza concerne il fatto che la sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento. Ciò potrebbe indurre i contribuenti a presentare modelli F24 con le sole compensazioni oggetto di verifica da parte degli Uffici e lasciare le imposte "a debito" in altra delega in modo da tenere distinti i versamenti, ovvero presentare due distinti modelli F24:

- a) uno recante la compensazione integrale tra debiti e crediti (il cosiddetto "modello F24 a zero");
- b) un altro senza compensazione con il versamento diretto delle somme risultanti a debito.

Questa soluzione permette di limitare alle sole compensazioni il rischio di scarto della delega.

Va altresì sottolineato che nulla vieta al contribuente di regolarizzare l'omesso/tardivo versamento

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

(articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997) mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Ciò pare supportato da quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 in merito ad un caso di modello F24 scartato: *“se il modello F24 viene respinto perché il credito è inesistente oppure inutilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato), si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”*. Quindi, in caso di blocco della compensazione, si dovrà presentare nuovamente la delega di pagamento applicando le sanzioni ridotte da ravvedimento, mentre è chiara l'inapplicabilità della sanzione per indebita compensazione (articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997) in quanto la stessa non è avvenuta. Nell'ambito del provvedimento, poi, tra le “disposizioni finali” viene specificato che:

- restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate;
- i criteri selettivi e la procedura suindicata sono applicati anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento;
- restano ferme le specifiche disposizioni vigenti che prevedono il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

